

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRANSITO LIMITATO

1. La Zona a Transito Limitato, di seguito definita ZTL, è delimitata:
 - a nord da Via Roma
 - a sud da Via Vittorio Emanuele
 - a est da Via Carmine Guadagni
 - a ovest da Via Umberto
2. All'interno di tale perimetro, la ZTL comprende le seguenti piazze, strade o tratti di esse:
 - Via Livorno
 - Vico Vinella
 - Vicolo Sodano
 - Via Pisa
 - Piazza Mercato
 - Via Giorgio Imbriani dall'intersezione con Piazza Mercato fino all'intersezione con Via Umberto
 - Via Carlo Poerio
 - Via Cavallotti
 - Via Fiume
 - Via Duchessa d'Aosta
 - Via V. Pirozzi
 - Via Pompeo
 - Via Matteo Renato Imbriani Poerio

ART. 2 – ORARIO DELLA ZTL

1. L'orario di validità della ZTL è compreso tra le ore 19,00 e le ore 04,00 di ogni venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;
2. In caso di eventi o manifestazioni che interessino il "centro storico", l'orario di validità della ZTL può essere modificato con relativa Ordinanza.

ART. 3 - LIMITAZIONI AL TRANSITO

- 1 La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 T., con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 6 punto 5) o dotati di specifiche autorizzazioni.

ART. 4 - CIRCOLAZIONE INTERNA

- 1 La circolazione nella ZTL è regolata a "senso unico di marcia", con accessi da Via Livorno, da Via Duchessa d'Aosta, da Via Matteo Renato Imbriani Poerio, da Via Fiume e da Via Vincenzo Pirozzi, controllati dai rispettivi "varchi elettronici".
- 2 All'interno della ZTL vige il limite max. di velocità di 30 km/h

ART. 5 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA ZTL DAI VARCHI ELETTRONICI

- 1 Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2 Tale sistema consente di:
 - a) rilevare ogni veicolo che transita dal varco;
 - b) acquisire la targa del veicolo in transito;
 - c) confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati distinte per giorni e orari memorizzate in un database;
 - d) inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato;
- 3 Il Comando di Polizia Municipale è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista.
- 4 L'inserimento delle targhe nel database del sistema spetta al Comando di Polizia Municipale, per quanto attiene ai permessi provvisori,

ART. 6 - ACCESSI AUTORIZZABILI A RICHIESTA

1. Nelle fasce orarie comprese tra le ore 19,00 e le ore 04.00 di ogni venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi possono accedere:
 - a) i residenti nelle strade interessata dalla ZTL. Il capofamiglia di ogni nucleo familiare residente nella zona avrà la possibilità di richiedere tanti permessi di accesso quante sono le autovetture di proprietà dei componenti il nucleo familiare. L'autorizzazione sarà concessa, ai possessori di patente di guida valida, anche nei casi:
 - i) di uso aziendale o di comodato d'uso esclusivi, attestati da autocertificazione sottoscritta dal proprietario del veicolo che deve essere allegata alla richiesta;
 - ii) di veicolo acquistato con formula leasing o similare, con documentazione che attesti il soggetto locatario che deve essere allegata alla richiesta;
 - b) I residenti nelle strade interessata dalla ZTL, con necessità di assistenza personale, privi di veicoli, potranno richiedere un permesso per l'accesso a favore della persona che svolge tale attività indicando le generalità ed il veicolo usato dalla persona stessa;
 - c) i titolari delle attività commerciali e/o artigianali con sede nella ZTL, o loro delegati, potranno richiedere il permesso di accesso in ragione di un solo veicolo per ogni attività; L'autorizzazione sarà concessa, ai possessori di patente di guida valida, nei casi:
 - i) di veicolo di proprietà del titolare, del delegato o intestato all'attività;
 - ii) di comodato d'uso esclusivo a favore del soggetto autorizzabile attestato da autocertificazione sottoscritta dal proprietario del veicolo che deve essere allegata alla richiesta;
 - iii) veicolo acquistato con formula leasing o equivalente con documentazione che attesti il soggetto locatario che deve essere allegata alla richiesta;
 - d) i proprietari dei locali adibiti a garage ubicati in ZTL potranno chiedere il permesso di accesso, uno per ogni posto auto disponibile. Se il soggetto che utilizza il garage non ne è proprietario dovrà allegare alla richiesta la documentazione comprovante il diritto ad usufruire del garage (contratto di locazione, di comodato d'uso, ecc.). In ogni caso il numero dei permessi rilasciati non potrà mai superare il numero dei posti auto privati disponibili;

- e).i veicoli muniti di contrassegno invalidi, previa comunicazione dei dati del veicolo e del numero del contrassegno;
 - f). i mezzi delle Forze di polizia, i veicoli di soccorso e in servizio di emergenza, i mezzi di pubblica utilità (per tali intendendosi quelli in servizio dei gestori di servizi di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni, ecc.) nonché i mezzi impiegati in attività di tutela della sicurezza, della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità dei cittadini;
2. Nel caso di particolare e documentata esigenza sarà possibile, previa verifica, anche il rilascio di autorizzazioni diverse da quelle sopra elencate
 3. Le autorizzazioni elencate ai punti 1 b), 1 c), 1 d) e 2 hanno validità annuale, con scadenza al 31 Dicembre. Entro tale data gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo per l'anno successivo. I veicoli di cui al punto 1 a) non sono soggetti al rinnovo;

ART. 7 – SOSTA

1. Fatti salvi specifici tratti vietati, il possesso delle autorizzazioni di accesso alla ZTL, previste all'art. 6 del presente Regolamento, consente la sosta nella suddetta area;
2. Ai veicoli con autorizzazione temporanea è consentito sostare all'interno della ZTL nei limiti dell'orario prescritto sull'autorizzazione stessa;

ART. 8 - ACCESSO CICLABILE

1. All'interno della ZTL il transito dei velocipedi è consentito senza limitazioni di tempo e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”. La sosta è consentita esclusivamente nelle apposite rastrelliere.